

Comunicazione del 31 gennaio 2013 – Documento su *Enhancing the risk disclosures of banks*

Il 29 ottobre 2012 è stato pubblicato il documento *Enhancing the risk disclosures of banks* (di seguito “il documento”), redatto da un gruppo di lavoro internazionale (Enhanced Disclosure Task Force – EDTF) costituito sotto l’auspicio del Financial Stability Board (FSB) e composto da rappresentanti dell’industria bancaria, società di gestione del risparmio, società di revisione, società di rating, investitori ed analisti ⁽¹⁾.

Il documento contiene raccomandazioni volte a rafforzare la trasparenza informativa delle banche sui profili di rischio per i quali gli investitori hanno evidenziato la necessità di avere informazioni più chiare e complete.

Le raccomandazioni sono organizzate nelle seguenti aree di rischio: 1) governo del rischio, strategie/modelli di business e gestione del rischio; 2) adeguatezza patrimoniale e attività ponderate per il rischio; 3) liquidità; 4) provvista; 5) rischi di mercato; 6) rischio di credito; 7) altri rischi.

Le raccomandazioni elaborate dalla Task Force contengono indicazioni e principi guida sulle informazioni da fornire sulle suddette aree di rischio. Sono riportati, a titolo indicativo, esempi di tabelle per la presentazione delle informazioni, ricavate pure dall’informativa fornita in bilancio o nel Terzo Pilastro di Basilea da taluni gruppi bancari internazionali, volte a favorire anche la comparabilità dei dati.

Il documento non modifica le previsioni regolamentari in materia di informativa al pubblico (bilancio, Terzo Pilastro, ecc.) e ha come destinatari tutti gli intermediari bancari, nel rispetto di un principio di proporzionalità che tenga conto del livello e della complessità delle attività svolte, nonché dei modelli di business e dei sistemi di gestione dei rischi utilizzati.

L’implementazione delle raccomandazioni è auspicata a partire dall’informativa riferita al 31 dicembre 2012 – laddove siano sufficienti semplici aggregazioni o riorganizzazioni di dati già disponibili – e dal 2013 per i dati che richiedono modifiche ai sistemi informativi.

Con riferimento al documento si fa presente che le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di informativa di bilancio (ad esempio, Circolare n. 262 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*) e di Terzo Pilastro (ad esempio, Circolare n. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Titolo IV) contengono diverse informazioni richiamate nel rapporto.

In particolare, relativamente al bilancio bancario si richiamano, a titolo di esempio, i dati sulla qualità del credito (dinamica delle esposizioni deteriorate lorde e delle rettifiche di valore complessive), sul rischio di liquidità (distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie), sugli strumenti derivati (valore nozionale, fair value al netto e al lordo degli accordi di compensazione), sulle attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni (c.d. *asset encumbered*).

Nel documento, tuttavia, sono contemplati ulteriori dettagli informativi che se pubblicati consentono di rafforzare la trasparenza informativa sulle summenzionate aree di rischio. Si richiamano, a titolo di esempio, l’incidenza dei rischi ripartita per *business model* (cfr. figura 1, pag. 14), la dinamica del capitale regolamentare (cfr. figura 2, pag. 15), la dinamica delle attività ponderate per il rischio (cfr. figura 4, pag. 18), l’allocazione del capitale economico e regolamentare per tipologia di rischio e per *business line* (cfr. punto 5, pag. 80).

(1) Il documento è disponibile sul sito internet del FSB all’indirizzo https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf.

Pertanto, si invitano gli intermediari bancari e finanziari a tenere conto nelle informative al pubblico – in base a un principio di proporzionalità – delle raccomandazioni contenute nel documento, a partire, laddove possibile, da quelle riferite al 31 dicembre 2012.

Si soggiunge, infine, che alcune delle informazioni richiamate nel documento potranno essere in futuro incluse nelle disposizioni in materia di bilanci bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia.